



ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

Il **Municipio di Blenio**, con risoluzione municipale no. 349 del 2 giugno 2014, richiamati l'art. 4 cpv. 2, 3 e 4 Legge sui cani e l'art. 192 LOC emana la seguente ordinanza che fissa la tassa sui cani.

1) Principio generale

I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale

2) Proprietari assoggettati alla tassa

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre

Sono riservati eventuali esoneri decisi dal Consiglio di Stato.

3) Cambiamento di domicilio del proprietario

In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario può far valere il diritto di esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un altro Comune.

4) Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno giungono nel comune nuovi cani, nati in loco o acquistati in un altro Comune, verrà emessa la tassa annuale entro i principi dell'art. 2.

5) Cambiamento di proprietà del cane

In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto all'esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del proprietario precedente.

6) Rimborsi

Per i cani deceduti nei primi 3 mesi dell'anno (v. art. 2b) il proprietario può chiedere al Comune nel quale ha pagato la tassa, il rimborso della stessa.

7) Ammontare della tassa

La tassa annua ammonta a CHF 100.00 e comprende la quota parte spettante al Cantone.

8) Recupero di tasse arretrate

Il Comune può recuperare eventuali tasse arretrate per cani senza microchip o non registrati all'anagrafe per tutti gli anni di sua competenza (dal 2014), segnalando poi i casi all'Ufficio del veterinario cantonale per quanto di sua competenza.

9) Termini di ricorso ed entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali durante il periodo dal 5 giugno al 4 luglio 2014 ed entra immediatamente in vigore.

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Olivone, 2 giugno 2014

IL MUNICIPIO